REGOLAMENTO (CEE) N. 2786/87 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 1987

relativo all'applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine di taluni vini da tavola per la campagna 1986/1987

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1972/87 (2), in particolare l'articolo 42, paragrafo 6,

considerando che le misure di sostegno del mercato vitivinicolo applicate nel corso della campagna 1986/1987 non hanno dato interamente i risultati sperati ; che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2710/87 della Commissione, del 9 settembre 1987, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1986/1987 (3), il periodo di tre settimane consecutive di cui all'articolo 42, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, deve essere compreso tra il 15 luglio ed il 30 novembre 1987 ; che, dopo il 15 luglio, il prezzo rappresentativo dei vini da tavola dei tipi A I, A II, A III, R I e R II è rimasto al di sotto del prezzo limite per l'intervento per tre settimane consecutive ; che sussistono quindi le condizioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 ;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2710/87, occorre stabilire il quantitativo di vino sotto contratto che può formare oggetto di distillazione, nonché la durata dei contratti supplementari di magazzinaggio che possono essere conclusi ; che, tenuto conto della situazione del mercato quale si prospetta sulla base delle previsioni di raccolta e del livello delle scorte di fine campagna, è opportuno fissare detta durata a quattro mesi e detto quantitativo a un livello che consenta di ridurre le giacenze e di risanare il mercato, condizioni indispensabili per una gestione corretta ;

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha espresso alcun parere nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per la campagna 1987/1988 si applicano le misure complementari di cui all'articolo 42, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87.

2. I titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine per i vini da tavola dei tipi A I, A II, A III, R I e R II possono, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2710/87

— per un quantitativo di vino sotto contratto fino al 10 % del quantitativo totale dei vini da tavola che essi hanno prodotto durante la campagna 1986/1987, procedere alla distillazione ;

— per tutto o parte del quantitativo di vino da tavola sotto contratto che superi il 10 % del quantitativo totale dei vini da tavola che essi hanno prodotto durante la campagna 1986/1987, concludere uno o più contratti di magazzinaggio per un periodo di quattro mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 16 settembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 26.
(3) GU n. L 260 del 10. 9. 1987, pag. 9.